

## Adempimenti - Ispettorato Lavoro: obbligo di comunicazione telematica per Avvocati e Commercialisti

06 Marzo 2018  
Davide Sartori

Secondo la Legge n. 12/1979 i professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati o dei Dottori commercialisti ed esperti contabili che svolgono per conto del datore di lavoro gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.

Con la nota congiunta n. 32 del 15/02/2018 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con il Ministero del Lavoro, comunica che dal 1 marzo 2018 tale obbligo comunicazionale dovrà essere adempiuto tramite **apposita modulistica informatizzata** che consentirà il monitoraggio dell'effettivo rispetto dell'obbligo in questione e la creazione di una banca dati contenente tutte le informazioni relative ai professionisti che operano ai sensi dell'art.1 L. n. 12/1979.

Il **modello di comunicazione** si compone di una parte relativa ai *dati del soggetto autorizzato* e di un'altra dove andranno indicati gli *ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista*; la comunicazione andrà effettuata prima di compiere qualsiasi atto gestionale e andrà modificata nel caso venga meno o si aggiunga un nuovo ambito provinciale di svolgimento dell'attività delegata.

L'accesso al modello è possibile solo ed esclusivamente attraverso il **sistema SPID** e pertanto si invitano i professionisti a dotarsi di tale sistema di identità digitale sin da subito.

L'INL rappresenta, inoltre, l'opportunità che la suddetta comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già adempiuto all'obbligo in questione secondo le pregresse modalità cartacee. Qualora il personale ispettivo dovesse accertare l'assenza della comunicazione da parte del professionista comunicherà tale inadempimento al competente Consiglio dell'ordine per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nota congiunta n. 32 del 15.02.2018:

<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-n-32-del-15022018-obbligo-comunicazione-professionisti.pdf>

Facsimile modello:

<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Modello-professionisti-editabile.pdf>

**TAG:** avvocati, commercialisti, Diritto del lavoro e della sicurezza, pubblico

---

**Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*